

"Il Consiglio

presa conoscenza della richiesta di finanziamento avanzata dall'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, allo scopo di provvedere alla costruzione di alloggi per Ufficiali e Sottufficiali del R.Esercito;

udita la relazione del Direttore Generale;

visti il R.D.L. 25 ottobre 1924 n. 1944, l'art.32 del R.D.L. 7 febbraio 1926 n. 193 e l'art.10 della Legge 27 giugno 1929 n.1184;

visto il R.D.L. 17 novembre 1938 n.1913, il R.D. 25 ottobre 1938 n.1961 e le altre disposizioni di legge relative all'I.N.C.I.S.,

delibera:

1°) di contribuire con un ulteriore finanziamento di L.9.500.000, a favore della Cassa DD.e PP., alla costituzione del fondo di Lire 75.000.000 di cui ai R.D.L. 14 luglio 1937 n.1560 e 17 novembre 1938 n.1913, salva la riserva a favore dell'Istituto sovventore, di cui al primo capoverso dell'articolo 10 del R.D.L. 25 ottobre 1924 n.1944;

2°) di mettere tale somma a disposizione della Cassa DD. e PP. perchè venga da quest'ultima mutuata all'I.N.C.I.S. per lo scopo anzidetto, al saggio d'interesse del 6% annuo netto e con ammortamento in 50 anni, che avrà inizio dal 1° gennaio successivo all'ultimazione dei fabbricati costruiti con la somma mutuata;

3°) di autorizzare fin d'ora il versamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti, in conto corrente fruttifero, della indicata somma di L.9.500.000 in una o più volte, a richiesta della Cassa suddetta e in relazione alle occorrenze dell'I.N.C.I.S.. Gli interessi dei versamenti in conto corrente si matureranno a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dal giorno dell'invio delle somme, al saggio del 6% annuo netto. La restituzione della somma complessiva dovuta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

